

elbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats
et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati
e della Federazione Svizzera dei Notai



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati
all'OAD FSA/FSN

Bollettino informativo 1/2023

marzo 2023

1. **Promemoria: modifica delle disposizioni di esecuzione della LRD, in vigore dal 1° gennaio 2023**
2. **Opuscolo «Intermediazione finanziaria»**
3. **Modello di direttive interne LRD online**
4. **Promemoria: utilizzo del formulario R**
5. **Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina**
6. **Promemoria: vigilanza sui gestori patrimoniali e sui trustee**
7. **Società immobiliari soggette alla LRD**
8. **Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI riguardanti i paesi ad alto rischio e i paesi sotto monitoraggio**
9. **Cambiamento all'interno del Segretariato generale**
10. **Rapporto di controllo 2023**
11. **Seminari LRD 2023 e 2024**

Care colleghe, cari colleghi,
Gentili signore, egregi signori,

1. **Promemoria: modifica delle disposizioni di esecuzione della LRD, in vigore dal 1° gennaio 2023**

Si ricorda che la revisione della LRD e di tutte le disposizioni di esecuzione (ORD, OTras, ORC, OCMP, OEm-CMP, OTDD, OURD) è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (per maggiori dettagli cfr. Bollettino informativo 3/2022).

A questo proposito, i regolamenti dell'OAD FSA/FSN sono stati modificati al fine di integrare le modifiche legislative contenute nella revisione. I citati regolamenti sono stati approvati dall'Assemblea generale e sono attualmente esaminati dalla FINMA. Ve li renderemo noti non appena quest'ultima li avrà approvati.

2. **Opuscolo «Intermediazione finanziaria»**

A seguito dell'entrata in vigore della revisione della LRD, l'opuscolo «Intermediazione finanziaria» è in fase di adattamento. La nuova versione sarà disponibile a breve e vi sarà resa nota a tempo debito.

3. **Modello di direttive interne LRD online**

Nel contesto della revisione della LRD e delle disposizioni di esecuzione, l'OAD FSA/FSN ha aggiornato il modello di direttive interne LRD per gli avvocati e i notai. Il documento è ora disponibile online al seguente indirizzo:

<https://sro-sav-snv.ch/it/component/phocadownload/category/42-documenti-modello>

Vi segnaliamo inoltre che, dal 1° gennaio 2023, gli intermediari finanziari devono disporre di direttive interne in merito all'aggiornamento periodico dei dati dei loro clienti per mezzo di criteri rigorosi e con un approccio basato sul rischio (cfr. Bollettino informativo 3/2022).

4. Promemoria: utilizzo del formulario R

I conti bancari per i quali un avvocato o un notaio ha firmato un formulario R devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività tipica d'avvocato o di notaio. Qualsiasi altro utilizzo (in particolare per attività d'intermediazione finanziaria) è vietato e sarà sistematicamente sanzionato dall'OAD FSA/FSN.

5. Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio federale ha adeguato alcune sanzioni nei confronti della Russia, allineandosi in tal modo agli ultimi provvedimenti adottati dall'Unione europea (UE). Questi provvedimenti riguardano in particolare il tetto massimo dei prezzi per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi (*oil price cap*). Infatti, l'UE ha esteso al commercio e all'intermediazione i divieti concernenti il trasporto di queste merci vendute al di sopra del limite massimo di prezzo. Il Consiglio federale ha deciso di riprendere integralmente tali modifiche.

Il 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha adeguato le sanzioni nei confronti della Russia riguardanti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, allineandosi in tal modo alle ultime disposizioni adottate dall'Unione europea (UE).

Ad esempio, il commercio, l'intermediazione e il trasporto di oli da riscaldamento provenienti dalla Russia o di origine russa sono consentiti solo se il prezzo al barile non supera i 45 USD. Per la benzina, il gasolio o il petrolio si applica un tetto massimo di prezzo di 100 USD al barile. Queste disposizioni mirano ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico di paesi terzi e ad arginare gli aumenti di prezzo causati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, riducendo al contempo le entrate petrolifere della Russia.

La modifica del 16 dicembre 2022 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è consultabile al seguente link:

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/824/it>

La modifica del 15 febbraio 2023 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è consultabile al seguente link:

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/71/it>

Una panoramica dei provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è reperibile al seguente indirizzo:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktionen.html

6. Promemoria: vigilanza sui gestori patrimoniali e sui trustee

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2023, i gestori patrimoniali e i *trustee* devono essere affiliati a un organismo di vigilanza (OV) e disporre di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dalla FINMA.

Vi invitiamo pertanto a comunicare senza indugio all'OAD FSA/FSN l'affiliazione a un OV, nonché la concessione dell'autorizzazione d'esercizio da parte della FINMA. L'OAD FSA/FSN è infatti tenuto a trasmettere alla FINMA, entro i termini di legge, i nominativi degli affiliati che non hanno presentato una richiesta di affiliazione a un OV o una domanda di autorizzazione alla FINMA.

7. Società immobiliari soggette alla LRD

Un caso deciso all'inizio dell'anno dal tribunale arbitrale competente riguarda la questione dell'assoggettamento alla LRD di attività svolte all'interno di società immobiliari o società di sede immobiliari.

Nel caso esaminato, l'affiliato era organo unico di diverse società, il cui attivo principale di ciascuna consisteva in un immobile, che era poi utilizzato dall'avente diritto economico («BO») della società prevalentemente per le vacanze e non locato a terzi dalla stessa (quale attività operativa). L'affiliato pagava regolarmente le relative tasse, imposte, spese di riparazione, ecc. tramite un conto bancario anch'esso intestato alle società. Egli non svolgeva tali attività presso locali commerciali propri delle società, né impiegava a tal fine personale proprio delle medesime.

Ritenuto che l'affiliato non aveva inserito queste società nella sua lista degli incarti FI, è stato sanzionato dalla commissione disciplinare con una multa di CHF 15'000.-- e gli sono state poste a carico le spese di inchiesta e della procedura disciplinare superiori a CHF 17'000.--. Dopo un doppio scambio di allegati, il tribunale arbitrale ha respinto, con una motivazione dettagliata, il ricorso interposto dall'IF contro tale decisione, rinviando al riguardo ai principi da tempo consolidati nella dottrina e nella giurisprudenza (ad es. sentenze del Tribunale federale 2C_303/2016 del 24 novembre 2016, consid. 3.1 e 6B_1068/2017 del 28 luglio 2018, consid. 2.2); esso ha, tra l'altro, constatato

- che tutte le società aventi per oggetto la detenzione di immobili per i propri azionisti e il cui patrimonio è costituito essenzialmente da un immobile (o dal ricavo della sua vendita) e da un conto per le spese amministrative, sono società di sede e che ciò era già stato chiarito nel 2003;
- che l'affiliato, in considerazione della sua attività di organo presso queste società di sede, quale intermediario finanziario, sarebbe stato tenuto a gestire le società come incarti FI e a dichiararle all'OAD;
- che l'obbligo di assoggettamento dell'organo delle società non deriva da un'eventuale attività di amministrazione immobiliare, ma unicamente dalla sua attività di organo per diverse società. In altre parole: se una persona debba essere assoggettata o meno alla LRD in considerazione della sua attività di amministratore immobiliare sarebbe rilevante soltanto se tale persona non fosse già considerata un intermediario finanziario in qualità di organo delle società;
- che una simile attività non può essere considerata un'attività professionale tipica dell'avvocato, bensì costituisce un'attività accessoria.

Sulla base delle circostanze concrete, il tribunale arbitrale è inoltre giunto alla conclusione che l'affiliato ricorrente aveva agito a titolo professionale e in qualità di intermediario finanziario.

La multa di 15'000 franchi, situata nel sesto inferiore del possibile quadro sanzionatorio (CHF 100'000.-), è stata giudicata dal tribunale arbitrale come assolutamente adeguata, proporzionata e quindi giustificata. Il ricorrente deve pagare all'OAD, quale resistente, non solo la multa e le spese della commissione disciplinare, ma anche le spese del tribunale arbitrale e le spese ripetibili. La sentenza è cresciuta in giudicato.

8. Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI riguardanti i paesi ad alto rischio e i paesi sotto monitoraggio

Nel suo comunicato del 28 febbraio 2023, la FINMA ha reso noto l'aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI concernenti i paesi ad alto rischio e i paesi sotto monitoraggio. Il comunicato è disponibile online al seguente indirizzo:

<https://www.finma.ch/it/news/2023/02/20230228-fatf-statement/>

Per tutti i Paesi identificati ad alto rischio (lista nera), il GAFI ingiunge a tutti i suoi membri e a tutte le giurisdizioni di attuare obblighi di diligenza particolari, e nei casi più seri impone ai Paesi di adottare contromisure volte a proteggere il sistema finanziario internazionale dai rischi costanti di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa che derivano dal rispettivo Paese.

Per quanto attiene alle giurisdizioni sotto stretto monitoraggio (lista grigia), il GAFI non impone l'applicazione degli obblighi di diligenza particolari a queste giurisdizioni, ma incoraggia i propri membri a tenere in debita considerazione le informazioni GAFI nella rispettiva analisi dei rischi.

In questo contesto è opportuno ricordare l'art. 13 cpv. 3 lett. d ORD-FINMA, secondo cui le relazioni d'affari con persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza devono essere considerate in ogni caso a rischio superiore. Analogamente, l'art. 14 cpv. 2 lett. d ORD-FINMA stabilisce che il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo, costituisce un criterio per l'individuazione di transazioni che comportano un rischio superiore.

Si ricorda che le suddette disposizioni dell'ORD-FINMA sono state adottate nel 2018, in un momento in cui il GAFI teneva aggiornata una lista dei Paesi e dei territori non cooperativi (NCCT) per i quali esortava ad adottare maggiore diligenza. Il GAFI ha tuttavia abbandonato questa lista da diversi anni, sostituendola con la lista delle giurisdizioni sotto stretto monitoraggio (lista grigia). Al momento il GAFI non chiede di adottare una maggiore diligenza nei confronti dei Paesi che figurano nella lista grigia. Tuttavia, si deve supporre che il GAFI inviterebbe ad adottare una maggiore diligenza qualora un Paese che figura nella lista grigia non rispettasse gli impegni assunti nei confronti del medesimo. In ogni caso, attualmente ciò non avviene per nessun Paese figurante sulla lista grigia.

Per questa ragione siamo dell'opinione che relazioni d'affari con persone con sede in un Paese che figura nella lista grigia del GAFI non debbano essere sempre considerate relazioni d'affari a rischio superiore ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 lett. d ORD-FINMA. Allo stesso modo, le transazioni provenienti dai o destinate ai Paesi che figurano nella lista grigia non costituiscono necessariamente transazioni che comportano un rischio superiore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. d ORD-FINMA.

Tuttavia, non è escluso che in futuro il GAFI reintroduca una lista dei Paesi e dei territori non cooperativi (NCTT), nel qual caso le relazioni d'affari e le transazioni con tali Paesi comporterebbero *di fatto* un rischio superiore ai sensi degli art. 13 cpv. 3 lett. d e 14 cpv. 2 lett. d ORD-FINMA.

9. Cambiamento all'interno del Segretariato generale

L'attuale segretaria generale Rahel Hasler lascerà l'incarico il 28 febbraio 2023. Sarà sostituita da Nicolas Ramelet, che assumerà la carica di segretario generale *ad interim*. Il Comitato ringrazia Rahel Hasler per il suo lavoro in seno all'OAD FSA/FSN e le augura ogni bene per il suo futuro professionale.

10. Rapporto di controllo 2023

Il rapporto di controllo 2023 sarà disponibile online dal 1° aprile 2023 al seguente indirizzo:

www.sro-sav-snv.ch/fr/component/phocadownload/category/25-documentation-controles

Gli elementi principali del controllo 2023 saranno (i) i profili dei clienti (completezza e adeguatezza ai sensi dell'art. 7 cpv. 1^{bis} LRD) e (ii) i documenti per l'accertamento dell'avente diritto economico (completezza e accertamento dell'identità dell'avente diritto economico secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD).

Il controllo sarà inoltre incentrato sul rispetto dell'obbligo di adottare direttive interne in merito all'aggiornamento periodico dei dati dei clienti, nonché sul rispetto da parte dei gestori patrimoniali e dei *trustee* dell'obbligo di affiliarsi a un organismo di vigilanza (OV) e di richiedere un'autorizzazione alla FINMA (per maggiori informazioni cfr. Bollettino informativo 3/2022).

11. Seminari LRD 2023 e 2024

I seminari LRD 2023 si terranno nelle seguenti date: (iscrizione all'indirizzo:

<http://www.oar-fsa-fsn.ch>)

| Formazione di base 2023 | | Formazione continua 2023 | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ginevra (f) | giovedì, 14.09.2023 | Ginevra (f) | mercoledì, 13.09.2023 |
| Lugano (i) | giovedì, 05.10.2023 | Ginevra (f) | mercoledì, 01.11.2023 |
| Zurigo (d) | martedì, 24.10.2023 | Lugano (i) | mercoledì, 04.10.2023 |
| | | Zurigo (d) | mercoledì, 25.10.2023 |
| | | Olten (d) | mercoledì, 15.11.2023 |

I seminari LRD 2024 si terranno nelle seguenti date:

| Formazione di base 2024 | | Formazione continua 2024 | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ginevra (f) | giovedì, 12.09.2024 | Ginevra (f) | mercoledì, 11.09.2024 |
| Lugano (i) | giovedì, 10.10.2024 | Ginevra (f) | martedì, 05.11.2024 |
| Zurigo (d) | giovedì, 24.10.2024 | Lugano (i) | mercoledì, 09.10.2024 |
| | | Zurigo (d) | mercoledì, 23.10.2024 |
| | | Olten (d) | mercoledì, 13.11.2024 |

Il Segretariato generale è a vostra disposizione per rispondere a vostre eventuali domande.

Segretariato generale, Spitalgasse 40, CH-3011 Berna, info@sro-sav-snv.ch, tel. 031 533 70 00

Tedesco: Christian Lippuner, christian.lippuner@sro-sav-snv.ch, tel.: 071 230 30 50

Francese: Olivier Nicod, olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch, tel. 058 658 83 84

Italiano: Pietro Crespi, pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch, tel. 091 825 15 52

Disclaimer. L'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono tenuti ad adottare tutte le misure al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle loro attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia, in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.